



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

"UNIONE BANCARIA: UN MODELLO PER LA STABILITÀ?"

RELATORE:

CH.MO PROF. GRECO LUCIANO GIOVANNI

LAUREANDA: POZZOBON ANNA

MATRICOLA N. 1115651

ANNO ACCADEMICO 2017 – 2018

Sommario

Abstract.....	3
Introduzione: la crisi finanziaria e la necessità di creare un'unione bancaria.....	4
L'Unione monetaria europea	4
Prima fase della grande crisi: 2007-2008	4
Seconda fase della grande crisi: 2010-2012 e crisi del debito sovrano	5
L'Unione bancaria	8
Struttura	9
Il Meccanismo di Vigilanza Unico.....	12
Struttura	12
Processo decisionale	14
Vigilanza.....	16
L'attività dell'SSM	17
Supervisione in pratica.....	19
Conclusione	21
Il Meccanismo di Risoluzione Unico	22
Le fasi d'istituzione dell'SRM.....	23
Struttura	23
<i>Governance</i> e Funzionamento	24
Il Comitato di risoluzione unico	24
Il Fondo unico di risoluzione (SRF).....	28
Conclusione	30
Il sistema europeo di assicurazione dei depositi.....	31
Uso del fondo.....	33
Conclusione	34
L'Autorità bancaria europea e il Codice unico europeo	36
Struttura	37
<i>Single Rulebook</i>	37

Conclusione: l'Unione bancaria oggi, il dibattito europeo.....	40
Bibliografia.....	45

Abstract

L'unione bancaria europea è uno dei temi più affrontati e di maggior interesse a livello economico bancario europeo dell'ultimo decennio.

Dopo il dramma scatenato dalla crisi iniziata nel 2007 negli Stati Uniti, il Comitato europeo nell'ottobre 2012 ha definitivamente sancito l'inizio dell'unione bancaria europea che, affiancata a quella monetaria, ha lo scopo di unire i mercati delle diverse nazioni europee conferendogli sicurezza e trasparenza.

Tre sono le colonne portanti di questa nuova istituzione: il Meccanismo unico di vigilanza (SSM¹) preposto alla vigilanza di tutte le banche del territorio europeo, il Meccanismo di risoluzione unico (SRM²) che stabilisce procedure e standard di valutazione omogenei a tutti gli istituti europei, e il Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS³) ossia un fondo comune alimentato da tutti gli stati in grado di elargire fondi in particolari casi di dissesto. Questi tre pilastri poggiano su un sistema di regole unico detto *Single Rulebook*, istituito appositamente per uniformare le diverse politiche e direttive nazionali.

Il presente elaborato procederà quindi alla contestualizzazione del periodo che ha portato alla formazione dell'Unione bancaria, per poi procedere ad una descrizione dettagliata della sua struttura, soffermandosi sulle caratteristiche di ogni sua componente. Infine verrà descritta l'attuale situazione di tale istituzione con i possibili futuri scenari.

¹ *Single Solution Mechanism*

² *Single Resolution Mechanism*

³ *European Deposit Insurance Scheme*

Introduzione

La crisi finanziaria e la necessità di creare un'unione bancaria

L'Unione monetaria europea

L'Unione bancaria è un'istituzione nata come risposta alla crisi finanziaria dello scorso decennio. Già da prima di allora ci si chiedeva se fosse possibile concepire un'Unione economica e monetaria europea (UEM) senza prevedere un sistema finanziario e bancario unico.

Nel dicembre 1991 a Maastricht il Consiglio Europeo approvò il Trattato sull'Unione europea che entrò in vigore il 1 novembre del 1993. I tassi di cambio furono bloccati nel 1999 e tre anni dopo, nel 2002, vi fu l'insediamento della nuova moneta unica: l'Euro.

L'Unione europea che si era completata sotto il profilo economico e monetario nacque con delle grosse differenze rispetto alla storica Unione statunitense: non aveva un corpo di norme del tutto sviluppato sul fronte dell'unione economico-fiscale, e mancava di una vigilanza bancaria centralizzata.

La moneta unica prevedeva un'unione monetaria tra gli Stati Europei, ma allo stesso tempo lasciava ad ogni nazione la responsabilità di vigilare il proprio sistema bancario; non era previsto un meccanismo unico per la ristrutturazione dei debiti, per la supervisione e risoluzione delle banche in dissesto.

Prima fase della grande crisi: 2007-2008

Fu proprio la crisi statunitense del 2007 che rimarcò definitivamente le carenze dell'Unione europea.

Durante la prima fase della grande crisi⁴ le relazioni tra banche e mercati internazionali (i conduttori del crollo finanziario di tutto il sistema) misero improvvisamente in ginocchio grandi banche e nazioni europee: Irlanda e Spagna videro l'insorgere della loro instabilità quando le bolle immobiliari scoppiarono e il boom delle costruzioni in questi paesi,

⁴ È comune identificare due fasi nella crisi dello scorso decennio: una prima che si riconduce al crollo del mercato immobiliare statunitense e alla crisi dei mutui *subprime* (2007-2008), ed una seconda, che colpì principalmente l'Europa (2009 e gli anni successivi) dovuta all'evolversi della prima fase e allo scatenarsi della crisi del debito sovrano.

alimentato fino ad allora da crediti esteri, svanì a causa la ritirata degli investitori stranieri; l'Irlanda in particolar modo si trovò a fare i conti anche con ingenti costi reali e potenziali per sostenere i suoi settori bancari messi in una difficile situazione dai fattori sopracitati. Nello specifico caso le istituzioni si trovarono ad avere modelli di finanziamento non più sostenibili e necessitarono di un salvataggio immediato.

Oltre al dissesto causato dallo scatenarsi dalla crisi dei mutui *subprime*, un forte ruolo fu esercitato anche dal preponderante insediamento di investimenti transfrontalieri negli *asset* delle banche nazionali che, a causa della ritirata di investimenti esteri, vennero improvvisamente a mancare.⁵

Seconda fase della grande crisi: 2010-2012 e la crisi del debito sovrano

Più specifica all'area euro fu però la seconda e più dura fase della crisi finanziaria.

Se inizialmente l'Europa non dette molto peso al rischio di una crisi del debito sovrano, si trovò obbligata a farci i conti nel 2009 quando molti paesi si ritrovarono con elevati rapporti deficit/PIL (LANE, 2012). Poiché gli investitori riconobbero che un deterioramento del settore bancario avrebbe comportato rischi fiscali (MODI, 2011) il continuo aumento delle potenziali perdite delle banche sui crediti in sofferenza ebbe un impatto negativo indiretto sui valori dei titoli sovrani.

Fu all'inizio del 2010 che con la dichiarazione del dissesto dei conti pubblici greci dell'anno precedente cominciò il dramma del debito sovrano⁶ che ruppe definitivamente la ripresa già incerta dal biennio precedente.

Il problema, fu presto evidente, non riguardava solo la Grecia o i suoi conti pubblici, ma molti altri paesi in cui la crisi era scatenata dai debiti dei settori privati; lo stesso scenario si presentò in breve tempo in Portogallo, Irlanda e in maniera più contenuta anche in Spagna.

⁵ Fu questo seconda la causa della crisi sperimentata da banche come quella Irlandese o dalla *Northern Rock* (inglese).

⁶ Identificato anche con il titolo di "*diabolic loop*" (BRUNNERMEIER, 2016) o "triangolo pernicioso", il "dramma del debito sovrano" è il ciclo vizioso riferito all'interazione tra governi, banche ed economia.




Figura 1: il ciclo del doom-loop (MCARDLE, 2015).

Negli anni in questione mentre ogni stato reagiva agli sviluppi dei singoli fattori, venendo ingoiato da una spirale viziosa stimolata dal mercato speculativo, la crisi del debito sovrano stava colpendo tante diverse nazioni.

Ciò che successe fu che nel corso della crisi il sistema bancario europeo investì massicciamente titoli di stato nel tentativo di risanare i bilanci tossici all’origine della crisi stessa e le banche attinsero alla liquidità messa a disposizione dell’Europa offrendo in garanzia titoli a basso rating. Il risultato fu che questi ultimi vennero scambiati tra Stati e Europa: l’Eurosistema ricevette titoli tossici in cambio di titoli di stato, che con la crisi del debito sovrano assunsero comunque un basso rating appesantendo nuovamente banche e nazioni ed esponendole al rischio di perdite e default. In sostanza era “cambiata la natura dell’emittente dei titoli a rischio in portafoglio alle banche ma non il grado di sicurezza dei titoli stessi” (BAGLIONI, 2011, p. 43).

Duplici era il rapporto tra crisi bancaria e crisi sovrana: il costo dei salvataggi a carico del bilancio pubblico creava causalità tra la prima e la seconda e viceversa il declassamento dei titoli pubblici in portafoglio alle banche. Chiusi questi due legami ad anello, si era creato un pericoloso circolo improduttivo che rischiava – attraverso un meccanismo di *feedback* positivo – di soffocare per un lungo periodo la crescita.

In Irlanda, dove le banche avevano un’importanza sistemica, queste vennero salvate dal governo, aumentando così il debito nazionale e mettendo in discussione la solvibilità dello stato. In Grecia il circolo vizioso assunse la direzione opposta: lo stato insolvente distrusse

l'economia delle sue banche. In entrambi i casi, il risultato finale fu lo stesso. Nel 2010-11 Grecia, Irlanda e Portogallo dovettero tutti essere salvati dall'UE e dal FMI⁷. Spagna e Cipro subirono lo stesso destino.




Figura 2: i canali di contagio tra banche e debito sovrano nell'area Euro (SCHNABLE, 2018).

Di conseguenza, la bilancia dei pagamenti dei singoli paesi – di norma non prioritaria per l'Unione monetaria – assunse un ruolo assai pericoloso per il sistema e quindi centrale per l'Unione.

Vari e molteplici furono gli interventi della BCE⁸, degli stati membri e dell'FMI per stabilizzare la situazione; si ricorse anche al finanziamento ufficiale e alla ristrutturazione del debito.

Ciò che accadde fu che i deflussi di capitali privati furono sostituiti da afflussi inizialmente associati a prestiti da parte della BCE e, successivamente, da prestiti ufficiali di "salvataggio" da parte dell'UE e dell'FMI.

Nonostante in corso d'opera l'Europa decise di non tenere in considerazione la "clausola di non salvataggio" prevista nel del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e nonostante la vigilanza bancaria fu sottoposta a revisione per garantire un capitale bancario di qualità superiore ed un maggiore coordinamento, tutti questi tentativi di salvataggio non furono comunque sufficienti: a metà del 2012 l'UEM si ritrovò sull'orlo del collasso.

⁷ Fondo Monetario Internazionale

⁸ Banca Centrale Europea

L'Unione bancaria

Nonostante i meccanismi di coordinamento a livello europeo, quando la crisi finanziaria si diffuse in Europa nel 2008, ben 27 diversi sistemi di regolamentazione nazionali dovettero far fronte al problema dei propri istituti di credito. Secondo il legislatore europeo, la crisi finanziaria fece emergere le debolezze europee in materia di vigilanza bancaria, evidenziando le vulnerabilità di un quadro di regolamentazione che non era stato in grado di rispondere in maniera efficace e omogenea.

Per ovviare a tali lacune, dopo la crisi economica, la Commissione europea presentò circa 30 proposte per creare, passo dopo passo, un solido e più efficace sistema finanziario attraverso l'istituzione di un'Unione bancaria, con l'intento di evitare nuove recessioni nella zona euro, affidando i poteri di vigilanza in maniera preponderante ad un unico ente, ovvero la BCE.

Il 1 gennaio 2011 sotto iniziativa della Commissione europea, del G20 e del Comitato di Basilea fu istituita l'Autorità bancaria europea (ABE), in sostituzione del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS).

Con l'avanzare della crisi, nel 2012 i governi dei paesi dell'area Euro decisero di dover apportare un maggior impegno vista la fragile realtà del sistema finanziario: decisero perciò di elaborare “una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per [la realizzazione] di un'autentica Unione economica e monetaria” (Van Rompuy, H., Consiglio Europeo, 2012, p. 7), di cui l'Unione bancaria è parte rilevante.

Questa fu istituita nel giugno del 2012 dai capi di stato e di governo dell'area euro, con i fondamentali obiettivi di:

- i. garantire la solidità delle banche e la loro capacità di superare in futuro eventuali crisi finanziarie;
 - ii. evitare situazioni in cui il denaro dei contribuenti è utilizzato per salvare banche in dissesto;
 - iii. ridurre la frammentazione del mercato armonizzando le norme che regolano il settore finanziario;
 - iv. rafforzare la stabilità finanziaria nella zona euro e nell'insieme dell'UE.
- (Unione europea, Unione bancaria, 2017)

A questa Unione appartengono tutti gli stati membri dell'Unione europea e tutti i paesi della zona euro che hanno deciso di parteciparvi; i paesi che in un futuro adotteranno l'euro ne

faranno automaticamente parte, al contrario di quelli che non fanno parte della zona euro, che però potranno decidere di aderire all'unione attraverso un accordo di cooperazione stretta.

Il fine ultimo è quello di garantire sicurezza e affidabilità al settore bancario nella zona euro e nell'UE, garantendo un metodo di risoluzione per tutte le banche in dissesto che non gravi sui contribuenti nell'economia reale.

Tre furono i campi sui quali la Commissione europea decise di agire: il quadro normativo entro il quale le banche dell'EU operano, la loro vigilanza – in particolar modo per le istituzioni finanziarie che operano in una capacità transfrontaliera – e la protezione dei consumatori europei nell'uso di prodotti finanziari.

Struttura

L'Unione bancaria è formata da tre pilastri:

- i. il Meccanismo di vigilanza unico, *Single Supervisory Mechanism* (SSM);
- ii. il Meccanismo di risoluzione unico, *Single Resolution Mechanism* (SRM);
- iii. il Sistema di garanzia unico sui depositi, *European Deposit Insurance Scheme* (EDIS).

I pilastri si basano su un corpo unico di norme: il *Single Rulebook*, altrimenti detto anche Codice unico europeo.




Figura 3: struttura dell'Unione bancaria europea.

Per primo fu improntato il concetto di Meccanismo di vigilanza unico; il Meccanismo di risoluzione unico venne ideato in un secondo periodo, e il terzo pilastro, quello che prevede uno Sistema unico di assicurazione sui depositi, è tutt'oggi in fase di elaborazione.

L'obiettivo dell'Unione bancaria è quello di trasferire parte delle competenze delle autorità nazionali alla BCE, un supervisore centrale più rigoroso e credibile.

Mira a indebolire il legame nefasto tra banche e stati sovrani ripulendo i bilanci bancari e aumentando la qualità e la quantità delle riserve di capitale delle banche. In caso di fallimento delle banche, il Meccanismo di risoluzione unico dà l'ultima parola alla Commissione per quanto riguarda il momento in cui porre fine ad una banca, ed una nuova procedura semplificata di risoluzione fornisce un ordine gerarchico ben definito per il *bail-in*⁹ dei creditori bancari, insieme a un *backstop*¹⁰ sovranazionale come un'ultima risorsa.

⁹ *Bail-in*, lett. “cauzione interna”, è un sistema di risoluzione di una crisi bancaria che prevede l'esclusivo e diretto coinvolgimento di azionisti, obbligazionisti e correntisti della banca stessa. (Wall Street Italia, s.d.)

Il principio base del *bail-in* è che nessun azionista, correntista o creditore debba sopportare perdite superiori a quelle che avrebbe in caso di liquidazione coatta amministrativa, in gergo tecnico: *no creditor worse off*.

Tutti i depositi inferiori a € 100.000 e i patrimoni dei clienti sono estranei a prelievi forzosi, la responsabilità grava solo sui soggetti che hanno un rapporto diretto con l'ente e lo stato può intervenire solo come estrema ratio e solo nel caso in cui venga messo in pericolo il pubblico interesse, ma mai più con finanziamenti a fondo perduto. (Banca d'Italia, s.d.).

Il procedimento di *bail-in* prevede che una volta dichiarata la situazione di dissesto di un istituto finanziario il valore delle attività venga ridotto e il suo capitale azzerato. Nella successiva fase, ossia quella di risoluzione o di istituzione di una nuova banca, l'autorità disporrà il *bail-in*: attraverso la conversione di parte delle passività in

In futuro, si vuole che il contribuente sia un'ultima risorsa, piuttosto che la prima, sulla quale fare affidamento nel caso in cui le banche falliscano.

azioni, il capitale verrà ricostituito. Questo sistema oltre a garantire sicurezza ai contribuenti mira alla continuità dell'operatività e offerta di servizi da parte dell'ente.

¹⁰ Questo concetto verrà approfondito nel paragrafo “Il Fondo unico di risoluzione (SRF)”.

Il Meccanismo di Vigilanza Unico *Single Supervisory Mechanism (SSM)*

Come precedentemente discusso, durante la crisi si palesò l'incapacità dei mercati nel gestire e nel prevenire la crescita eccessiva dei tassi di rischio nel settore bancario.

Le singole nazioni erano consapevoli delle perdite del loro sistema bancario ed erano spaventate dall'idea di dover rispondere singolarmente a questo problema sovraccaricando i propri contribuenti e perdendo un vantaggio competitivo a livello internazionale. Ciò ha fatto sì che l'assetto nazionale del sistema bancario dei singoli stati, oltre ad essere stato culla della crisi, accentuò i tratti di questo dramma impedendo delle tempestive e congiunte risposte oltre confine.

Il Meccanismo di vigilanza unico nacque come risposta a questi problemi, con la funzionalità – in una visione macroeconomica – di diminuire la discrezionalità dei singoli stati per garantire, attraverso cooperazione e confronto, l'equilibrio di tutto il sistema bancario europeo.

Ad oggi esso garantisce una vigilanza coerente, solidità e sicurezza al sistema bancario europeo ed implementa l'integrazione e la stabilità tra le istituzioni finanziarie europee ed extra europee.

Struttura

Il Meccanismo di vigilanza unico è composto dalla BCE, che ricopre anche il ruolo di guida, e dalle autorità di vigilanza nazionali (ANC¹¹) dei paesi partecipanti.

Oltre alle strutture preposte al controllo e protezione che si occupano delle politiche monetarie europee già presenti all'interno della BCE (*executive board, supervisory board*) sono state istituite altre quattro unità di vigilanza (*directorates general – DG*) che sono responsabili dell'indirizzamento e coordinamento dell'SSM:

- la vigilanza diretta (*Direct Supervision*) composta da due DG (Supervisione microprudenziale I e II) è responsabile della supervisione quotidiana di importanti istituzioni; questa è organizzata secondo un approccio *risk-based*.
- la vigilanza indiretta (*Indirect Supervision*) composta dalla terza DG (DGIII) è responsabile della supervisione della vigilanza compiuta dagli ANC sugli istituti meno

¹¹ Autorità Nazionali Competenti

significativi e ha il fondamentale compito di identificare le eventuali banche a rischio e raccomandarne la supervisione ai DG I e II.

· la vigilanza microprudenziale (IV) (DGIV – *horizontal supervision and specialised expertise*) svolge funzioni orizzontali e ha competenze specialistiche. Essa è essenzialmente il punto focale della politica del nuovo SSM. I suoi compiti sono trasversali: essa deve condurre analisi a livello di sistema e deve sorvegliare l'applicazione coerente degli standard di vigilanza in tutta l'area. Le sue mansioni sono il controllo dell'analisi dei rischi, delle politiche di vigilanza, dell'ispettorato, dell'analisi delle irregolarità e dell'assicurazione della qualità della vigilanza.




Figura 4: suddivisione dei ruoli tra ECB e NCA (IL SINGLE SUPERVISORY MECHANISM, 2015)

L'SSM è operativo dal 4 novembre 2012 e la sua funzione consiste nel garantire un controllo centralizzato e l'omogeneità dell'applicazione delle norme a livello europeo.

La sua creazione è avvenuta nel breve periodo di sette mesi; essa, infatti, fu la pronta risposta della Commissione europea a due particolari bisogni: il primo, quello di garantire che non si sarebbero salvate le singole banche con i fondi dell'intera area euro mantenendole comunque sotto un controllo nazionale. La seconda esigenza, quella di dare effettiva forma e potere ad un'istituzione europea esistente, senza la necessità di negoziazioni e modifiche del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedeva in materia di politiche di vigilanza

prudenziale degli enti creditizi il conferimento di "compiti specifici alla Banca centrale europea (ex articolo 127, paragrafo 6)¹²".

La struttura dell'SSM prevede che questo sia formato da:

- un Consiglio di vigilanza¹³ composto da un presidente, un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante di ciascuna autorità nazionale di vigilanza partecipante.
- un comitato direttivo, che indirizza le decisioni del consiglio di amministrazione, composto dai membri del consiglio di vigilanza;
- un "*mediation panel*", ovvero un gruppo di mediazione che garantisce la separazione della politica monetaria e del compito di vigilanza, e che, se necessario, risolve eventuali divergenze di opinioni tra il consiglio di sorveglianza e il consiglio direttivo. Ogni stato membro ha un rappresentante nel *panel*.
- un "*administrative board of review*", ossia un comitato amministrativo di revisione composto da cinque persone di spiccate capacità e competenze, che ha il compito di revisionare le procedure amministrative interne delle decisioni prese dalla BCE nell'area di competenza del Meccanismo di vigilanza unico.

La Banca Centrale Europea, avendo il ruolo di autorità di vigilanza bancaria europea ha la facoltà di imporre limiti e regole di vigilanza giuridicamente vincolanti per le tutte le banche europee. Le sue competenze variano dalla concessione o revoca delle licenze bancarie, alla definizione dei requisiti patrimoniali micro e macroprudenziali, alla valutazione sull'acquisizione o cessione di partecipazioni qualificate, allo stabilire o meno la significatività di ogni banca vigilata, ovvero di ogni banca europea, e all'eventuale adozione, nei confronti di istituzioni bancarie significative, di misure esecutive o di sanzioni.

Processo decisionale

All'interno dell'SSM le decisioni vengono prese seguendo uno specifico processo decisionale. Nella realtà l'effettivo organo decisionale è il Consiglio di vigilanza, ma la giurisprudenza (articolo 129, paragrafo 1, del TFUE) stabilisce che sia il Consiglio direttivo

¹² « Through article 127(6) of the Treaty of the Functioning of the European Union (TFEU), which allows the conferral of "specific tasks upon the European Central Bank"» (MCARDLE, 2015).

¹³ A Luglio 2018 il consiglio di Sorveglianza è composto da Danièle Nouy (Presidente), Sabine Lautenschläger (Vice Presidente), Ignazio Angeloni (Membro del Consiglio di vigilanza della BCE), Pentti Hakkarainen (Membro del Consiglio di vigilanza della BCE), e i due restanti posti sono vacanti.

della BCE l'autorità decisionale dell'istituzione. Di fatto quest'ultimo delega alcuni poteri decisionali e compiti al Consiglio di vigilanza, mantenendo tuttavia il diritto di contestazione sulle raccomandazioni prese dall'altra parte.

L'iter decisionale segue una "procedura di non obiezione", ossia un procedimento che garantisce la separazione tra i doveri di vigilanza e il ruolo di politica monetaria della BCE, rispettando quindi la sua struttura di *governance*. Questo procedimento prevede che le decisioni prese dal Consiglio di vigilanza vengano considerate come effettive se il Consiglio direttivo non vi si oppone entro 10 giorni (due giorni in tempi di crisi).

Qualora il Consiglio direttivo non sia sostanzialmente in disaccordo con una decisione del Consiglio di vigilanza il regolamento dell'SSM stabilisce la convocazione del gruppo di mediazione per risolvere le controversie.

Vi sono tuttavia anche decisioni "esterne al principio di non obiezione": esse riguardano il quadro di riferimento generale e vengono adottate dal Consiglio direttivo al di fuori della procedura di non obiezione.

La disciplina prevede che qualsiasi ente vigilato o persona fisica possa "richiedere il riesame di una decisione della BCE, qualora lo riguardi direttamente, appellandosi alla commissione amministrativa del riesame, composta da cinque membri indipendenti che non fanno parte né della BCE né di un ANC" (IL SINGLE SUPERVISORY MECHANISM, 2015).




Figura 5: procedura di non obiezione dell'SSM (IL SINGLE SUPERVISORY MECHANISM, 2015)

Vigilanza

Il procedimento per una continua valutazione dei rischi delle banche, della loro situazione patrimoniale e finanziaria e la gestione che la loro *governance* attua, fa fede all'esperienza delle ANC e si avvale del sostegno delle divisioni orizzontali.

Le fasi che compongono il ciclo di vigilanza sono:

- definizione delle politiche di vigilanza e regolamentazione;
 - definizione di metodologia e standard, soggetta a riesame ed elaborazione continua;
 - attuazione della vigilanza giornaliera, tramite processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP¹⁴);
 - verifica e individuazione dei margini di miglioramento
- (IL SINGLE SUPERVISORY MECHANISM, 2015)




Figura 6: ciclo di vigilanza dell'SSM (IL SINGLE SUPERVISORY MECHANISM, 2015)

Le politiche di regolamentazione forniscono le basi per lo sviluppo di metodologie e standard di vigilanza e per le attività di vigilanza giornaliera. L'esperienza scaturita dall'attuazione pratica delle metodologie e degli standard si riflette sulla pianificazione delle attività di vigilanza per il ciclo successivo. Tale pianificazione integra l'analisi dei rischi e delle vulnerabilità fondamentali del sistema nel suo complesso e le priorità di vigilanza strategiche.

¹⁴ *Supervisory Review and Evaluation Process*

Per quanto concerne l'attuazione della vigilanza giornaliera, il processo di revisione e valutazione prudenziale si applica proporzionalmente a enti significativi e meno significativi, assicurando il mantenimento dei più elevati e coerenti standard di vigilanza. Esso viene condotto mediante l'utilizzo di un sistema integrato di analisi e quantificazione dei rischi (*Risk Assessment System – RAS*) e racchiude tre elementi principali:

- valutazione dei livelli di rischio e delle attività di controllo degli enti creditizi;
- revisione complessiva del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP*);
- valutazione dei bisogni degli enti creditizi in termini di capitale e liquidità alla luce dei risultati della valutazione dei rischi.

(IL SINGLE SUPERVISORY MECHANISM, 2015)

L'obiettivo ultimo del processo di revisione e valutazione prudenziale riguarda:

- i rischi ai quali gli enti sono o possono essere esposti;
- i rischi ai quali l'ente espone il sistema finanziario in generale;
- i rischi rilevati dalle prove di stress, tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente.

L'attività dell'SSM

L'SSM ha competenza su circa 4.900 banche¹⁵ nell'area euro. Non tutte le banche sono sottoposte al controllo diretto della BCE ma la maggior parte di esse sono controllate dalle ANC.

La vigilanza operata dalla BCE si suddivide in “vigilanza diretta” e “indiretta”.

La vigilanza diretta viene esercitata nei confronti degli istituti ritenuti significativi. Ad Aprile 2018 gli istituti significativi controllati dalla BCE erano 118 (European Central Bank, 2018).

In una stima proposta da Mcardle nel 2015 i 123 istituti finanziari significativi detenevano quasi l'85% degli attivi bancari nell'area euro: è quindi evidente l'importanza di controllare ed assicurare la stabilità di questi ultimi.

Sei sono i requisiti che possono rendere un istituto finanziario significativo. Essi possono essere ricondotti a delle macro categorie:

¹⁵ L'articolo 127 (6) del TFEU prevede che la BCE possa controllare gli istituti creditizi, ma vieta esplicitamente il controllo di istituti assicurativi.

- il valore delle sue attività supera i 30 miliardi di euro; oppure il valore delle sue attività supera sia i 5 miliardi di euro che il 20% del PIL dello stato membro in cui è situato;
- la banca è considerata dalla sua autorità nazionale competente, con l'accordo della BCE a seguito di una valutazione globale, avere un'importanza significativa per la sua economia nazionale;
- la BCE ritiene che la banca abbia attività transfrontaliere di rilevanza sistemica;
- la banca è una delle tre istituzioni finanziarie più significative in uno stato membro;
- la banca ha precedentemente richiesto o ricevuto assistenza finanziaria pubblica da ESM¹⁶ / EFSF¹⁷.

I requisiti stabiliti sono stati volutamente predisposti come non tassativi, anche se la loro natura potrebbe comportare degli scenari futuri non indifferenti per l'industria bancaria.

Una banca può tuttavia cambiare il suo status: col tempo può sia passare da non significativa a significativa, e viceversa. Questo cambiamento può essere dovuto alla normale evoluzione commerciale della stessa, o ad eventi sporadici quali fusioni o acquisizioni. In questi casi BCE e autorità di vigilanza nazionali coinvolte coordinano il trasferimento delle responsabilità di vigilanza. Una banca passa da meno significativa a significativa se si ritrova per la prima volta ad avere uno qualsiasi dei criteri sopraelencati. Una volta acquisita la caratteristica il supervisore nazionale delega la supervisione diretta alla BCE. Viceversa una banca perde la sua significatività se per tre anni consecutivi non soddisfa i criteri. In questo caso la supervisione diretta passa dalla BCE alle autorità nazionali competenti. Un cambio di status è molto rilevante perché oltre alla differenza tra iter di controllo e istituti di vigilanza può determinare per le banche grandi modifiche dell'importo delle commissioni annuali di vigilanza da versare alla BCE.

Nei confronti degli istituti ritenuti "non significativi" la vigilanza che viene esercitata è definita indiretta. Per queste banche l'autorità di vigilanza è esercitata dalle autorità nazionali

¹⁶ *European Stability Mechanism* (Meccanismo europeo di stabilità) istituito dopo l'ESFS, è un ente che fornisce assistenza finanziaria – attraverso dei prestiti – agli stati membri in difficoltà economica. Esso venne istituito nell'ottobre 2012 e consiste in un capitale versato di € 81 miliardi, con la capacità di erogare prestiti ed assistenza finanziaria per € 500 miliardi. Il capitale da essa raccolto viene scambiato emettendo titoli obbligazionari con un alto rating: esso si può definire "il più grande Fondo Salva Stati di carattere regionale" (Baglioni, 2018, p. 47)

¹⁷ *European System Of Financial Supervision* (Fondo europeo di stabilità finanziaria), ente temporaneo nato nel 2010, è stato una risposta dell'UE alla crisi del 2007. Può essere definito un precursore dell'Unione bancaria: il suo compito era quello di controllare e assicurare il funzionamento, la stabilità e sicurezza dei mercati e del sistema finanziario europeo. Esso è composto da molteplici istituzioni: *European Systemic Risk Board* (ESRB), *European Banking Authority* (EBA), *European Insurance and Occupational Pension Authority* (EIOPA), *European Securities and Market Authority* (ESMA).

competenti. Tuttavia la BCE ha la discrezione di assumere la vigilanza diretta degli istituti in qualsiasi momento per assicurare l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

Supervisione in pratica

Il meccanismo di Vigilanza Unico è l'istituzione che garantisce l'applicazione del *Single Rulebook*, delle direttive sui requisiti patrimoniali IV (CRD IV), dei requisiti patrimoniali (CRR), e degli accordi previsti per l'Europa dall'accordo di Basilea III.

Come Mcardle (2015) spiega i poteri di vigilanza della BCE possono essere riassunti in quattro punti: indagine, ispezione, violazione e autorizzazione.

- Indagini: richiedere informazioni e relazioni periodiche agli enti vigilati è un diritto proprio della BCE. Alle ANC spetta il compito di raccolta di informazioni e dati da poi comunicare alla BCE ed è loro responsabilità controllare e garantire l'integrità e correttezza dei dati raccolti o ricevuti;
- Ispezione: le OSI (*on-site inspections*), ovverosia le ispezioni in loco, seppur già da diverso tempo previste dagli strumenti di vigilanza nazionale, il nuovo regime bancario prevede che i nuovi team siano composti dalle autorità nazionali al cui capo presiede la BCE;
- Violazione: il potere di avviare procedimenti d'infrazione e imporre sanzioni amministrative a soggetti vigilati significativi sarà caratteristica esclusiva della BCE;
- Autorizzazione: la BCE ha il potere di concedere e revocare le autorizzazioni per le banche che desiderano operare in uno stato membro partecipante.

La maggior parte della supervisione quotidiana è gestita dai *Joint Supervisory Teams* (JST) altrimenti detti anche gruppi di vigilanza (GV); questi team vengono istituiti per ogni istituzione significativa. Il loro personale si compone di membri della BCE e di autorità di vigilanza nazionale competenti. La dimensione, la composizione generale e dell'organizzazione si adattano al profilo di rischio e al modello di business dell'istituto preso in esame.

In tutto questo nuovo scenario l'SSM non ha voluto turbare eccessivamente l'equilibrio e l'assetto delle autorità nazionali di controllo, lasciando riservate alle stesse alcune mansioni – quali la protezione dei consumatori e il riciclaggio di denaro – proprio per garantirne un loro coinvolgimento profondo e integrale. La capacità d'analisi del contesto competitivo e del territorio, e la conoscenza del *modus operandi* delle imprese nazionali attribuiscono alle ANC

un vantaggio d'analisi e di comprensione delle dinamiche proprie degli enti nazionali estraneo a terzi. Gioca un ruolo decisivo anche la lingua parlata all'interno degli istituti e delle organizzazioni: seppur l'inglese sia considerato lingua internazionale non è effettivamente utilizzato nel quotidiano dalle istituzioni di tutti gli stati (si pensi alle banche italiane o quelle spagnole, dove l'inglese è quasi del tutto inutilizzato): questo è considerato un attrito e un fattore d'incomprensione non indifferente nella comunicazione tra banche e ANC; utilizzando dei team nazionali si ovvia questo problema.

Ciò nonostante è bene rimarcare che, per quanto l'attività delle autorità nazionali si debba armonizzare ed integrare al contesto in cui opera, il suo operato non è discrezionale: modalità e materie d'analisi sono dettate dai regolamenti europei che le ANC devono rispettare e seguire, dovendo sottostare al controllo diretto della BCE.

La suddivisione delle responsabilità tra BCE e Parlamento Europeo ha portato ad una situazione nella quale

- il Parlamento ha accesso a una registrazione "significativa e completa" delle riunioni del Consiglio di vigilanza;
 - il Parlamento ha un ruolo congiunto, con il Consiglio, nella nomina del presidente e del vicepresidente del consiglio di vigilanza. Ha anche un ruolo comune nell'avvio di procedimenti di licenziamento nei confronti del presidente e del vicepresidente;
 - se il Consiglio direttivo della BCE si oppone ad un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza, il Presidente della BCE informa il Presidente del Parlamento, o il Presidente della commissione parlamentare competente, dei motivi dell'obiezione su base confidenziale;
 - la BCE è tenuta a fornire al Parlamento risposte scritte o orali a domande relative a questioni di vigilanza. Se è richiesta riservatezza, queste domande possono essere risolte nel corso di incontri privati con il Parlamento;
 - la BCE deve "cooperare sinceramente" con qualsiasi indagine del Parlamento europeo sulle sue decisioni di vigilanza;
 - la BCE deve riferire regolarmente al Parlamento in merito alle sue attività di vigilanza.
- (MCARDLE, 2015)

L'articolo 130 del TUE¹⁸ garantisce un alto grado di indipendenza operativa tra le mansioni della BCE, questo perché le mansioni attribuite a quest'istituto risentono delle pressioni politiche. La Banca Centrale Europea deve contestualmente operare in due diversi campi,

¹⁸ Trattato sull'Unione europea

quello della politica monetaria e quello della vigilanza bancaria, tra loro non necessariamente concordi in obiettivi e modus operandi. Al contrario della politica monetaria che attraverso l'uso di strumenti macroeconomici (i.e. tassi di interessi, emissione moneta/titoli) ha obiettivi misurabili e relativamente prevedibili tra inflazione e disoccupazione, la vigilanza bancaria ha fini ultimi quali la protezione dei consumatori, dei depositanti e degli investitori e l'equilibrio e la sicurezza dei mercati finanziari; pertanto quest'ultima ha maggiori vincoli di trasparenza, responsabilità ed equità sociale.

Il rischio che si vuole prevenire è quello di avere un'istituzione che sbilanci le sue decisioni a livello macroeconomico per salvaguardare la tutela del sistema bancario, o viceversa.

L'SSM ha perciò previsto all'interno del suo regolamento una netta – quantomeno teorica – separazione tra i due flussi di lavoro.

Conclusione

L'istituzione dell'SSM nel novembre 2014 ha definitivamente sancito l'inizio dell'Unione economica e monetaria europea, dove le banche rispondono ad unico ente vigilante.

Nonostante la sua struttura non sia perfettamente completa e definita, proprio questo suo essere in divenire è stato un elemento essenziale alla sua sopravvivenza: la sua elasticità e la possibilità di adattarsi ai meccanismi nazionali hanno fatto aderire meglio le sue politiche e i nuovi sistemi di controllo alle realtà esistenti.

In questo nuovo contesto il Meccanismo unico di vigilanza ha acquisito il potere di identificare il rischio degli istituti finanziari appartenenti all'area euro, e il Consiglio di vigilanza, una volta individuato un rischio grave, ha la possibilità di indirizzare un'istituzione finanziaria in difficoltà al meccanismo di risoluzione, che ha il dovere di perfezionare e supervisionare i procedimenti di ristrutturazione o di liquidazione.

Il Meccanismo di Risoluzione Unico (*Single Resolution Mechanism - SRM*)

Il secondo pilastro dell'Unione bancaria europea è il Meccanismo di risoluzione unico.

L'obiettivo del Meccanismo di risoluzione unico è quello di “preservare la stabilità finanziaria dell'area dell'euro mediante una gestione centralizzata delle procedure di risoluzione” (Banca d'Italia, s.d.) garantendo, per il salvataggio degli istituti in questione, costi minimi sia per i contribuenti che per l'economia reale.

Rafforzare la fiducia nel settore bancario, impedire la corsa agli sportelli, ridurre al minimo la relazione negativa tra banche ed emittenti sovrani, eliminare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari sono i quattro principali segmenti sui quali opera l'SRM.

Quando si parla di “risoluzione” si intende il procedimento attraverso il quale un'autorità competente garantisce la ristrutturazione di una banca con il fine ultimo di mantenere vive e stabili le attività finanziarie, di assicurare la continuità e il risanamento di quelle critiche, e garantire una procedura corretta d'insolvenza per quelle non riparabili.

Se per i piccoli istituti finanziari questi procedimenti possono essere considerati e classificati come relativamente semplici –sono infatti applicati in tutta Europa da anni – soprattutto dopo aver constatato la portata dei danni della crisi del 2007, si è reso necessario regolamentare e organizzare una procedura più complessa e ben strutturata per gestire il fallimento di numerose grandi banche con vaste attività transfrontaliere, anche prevedendo un sistema risolutivo.

È perciò diventata una priorità istituire un quadro che consenta una profonda ristrutturazione delle banche, evitando al tempo stesso i rischi e i costi molto significativi che la loro disordinata liquidazione può provocare se queste vengono sottoposte alle singole leggi nazionali in materia di insolvenza. Senza un insieme di leggi armonizzate, una supervisione centrale o una comunicazione efficace tra Stati membri, il processo di liquidazione di queste importanti istituzioni era inevitabilmente disordinato e spesso comportava enormi costi per i contribuenti. Il salvataggio nazionale di alcune grandi banche comportava un impatto sproporzionato sull'economia locale e nazionale, amplificando ulteriormente l'effetto *doom-loop*¹⁹ e il contagio tra gli stati membri.

L'SRM nacque quindi dalla necessità d'istituire un risoluzione paneuropea in grado di portare avanti il progetto unitario del primo pilastro dell'Unione bancaria – il Meccanismo di vigilanza unico –: non era sufficiente limitarsi a controllare e vigilare le singole banche, era

¹⁹ Vedi nota n. 6.

necessario organizzare un metodo di risoluzione uniforme e paritetico per tutti gli istituti finanziari in fallimento o in grave crisi di tutti gli stati membri d'Europa, stabilendone le regole e i limiti d'applicazione.

Le fasi d'istituzione dell'SRM

Come già accennato il Meccanismo di risoluzione unico è stato una misura attuata partendo da un contesto Europeo frammentato e disomogeneo e proprio per questo la sua applicazione non fu immediata.

Inizialmente vi fu un tentativo di armonizzazione delle leggi previste dalle singole nazioni attraverso una direttiva sul recupero e sulla risoluzione degli istituti finanziari in dissesto (BRRD²⁰), entrata in vigore dal 1 gennaio 2016²¹ in tutti e 28 gli stati membri. Questa direttiva sanciva delle specifiche disposizioni in merito alle procedure di salvataggio e recupero di istituti finanziari a rischio garantendo la salvaguardia dei contribuenti e la trasparenza delle procedure.

Secondo le dispersive del BRRD le operazioni di recupero e risoluzioni facevano affidamento su dei fondi di risoluzione e su una rete di autorità nazionali di risoluzione (ANR). Ben presto si rivelò fondamentale istituire un controllo centralizzato in grado di rendere ancora più omogenee le applicazioni delle norme previste: rischioso sia per le singole nazioni che per i mercati internazionali lasciare discrezionalità e facoltà di decisione degli oneri ai singoli stati.

La proposta d'istituire un controllo centralizzato da parte della Commissione europea fu presentata nel luglio 2013; diversi furono i mesi necessari ai negoziati, ma si raggiunse un accordo definitivo nel marzo 2014.

Struttura

La struttura dell'SRM è stata ideata in modo da essere parallela a quella dell'SSM: essa è responsabile della risoluzione di tutte le banche negli Stati membri partecipanti dell'Unione bancaria;

²⁰ *Bank Recovery and Resolution Directive*

²¹ In realtà, seppur non ufficialmente, l'SRM fu operativo già partire dall'inizio del 2015 attraverso il coordinamento dell'attuazione della BRRD, nell'ottica di adeguare il complesso mosaico europeo per renderlo un quadro omogeneo e pronto all'istituzione del meccanismo stesso.

L'SRM è formata da due gruppi d'autorità: l'SRB, letteralmente *Single Resolution Board*, ossia il comitato di risoluzione unico, e le ANR ossia le Autorità nazionali di risoluzione.

L'SRB esercita un'autorità diretta nei confronti delle banche considerate significative o in relazione alle quali la BCE ha deciso di esercitare direttamente tutti gli adeguati poteri di vigilanza, e dei gruppi transfrontalieri in cui la capogruppo e almeno un'altra banca controllata sono stabiliti in due diverse nazioni dell'UE.

Nel 2018, sottoposti a vigilanza diretta dell'SRM sono 27 banche e 119 gruppi bancari; come può essere facilmente intuibile il numero di banche e gruppi bancari sotto il diretto controllo della SRB varia nel tempo (con l'istituzione di nuovi enti, o la loro uscita dai mercati).

Le ANR si occupano della supervisione, redazione e messa in atto dei piani di risoluzione a livello nazionale, con la possibilità di richiedere l'integrale aiuto all'SRB (facoltà particolarmente a sostegno degli stati con ridotte risorse e competenze). Nei casi in cui un piano di risoluzione richieda l'uso del Fondo di risoluzione unico l'SRM prevede che sia il Comitato stesso di risoluzione il responsabile.

L'SRB ha inoltre la facoltà di impartire istruzioni generali nei confronti delle ANR e può segnalare le autorità nazionali quando queste non si attengono ai regolamenti o alle direttive del Comitato.

Governance e Funzionamento

La *governance* del Meccanismo di risoluzione unico è articolata in due organi: il Comitato di risoluzione unico e il Fondo di risoluzione unico.

Il Comitato di risoluzione unico

Si tratta del principale organo decisionale con autorità di risoluzione a livello Europeo.

Esso ha sede a Bruxelles ed è composto da un presidente, un vicepresidente e quattro membri a tempo pieno rappresentanti delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti²².

L'SRB (*Single Resolution Board*) ha il potere d'organizzare e stabilire i piani di risoluzione per le banche in dissesto – anche prevedendo l'eventuale utilizzo di strumenti di risoluzione e del Fondo di risoluzione unico – di cui ne è anche direttamente responsabile nel caso delle

²² Ad Agosto 2018 il Comitato di risoluzione unico è composto da Elke König (Presidente), Timo Löyttyniemi (Vice Presidente), Antonio Carrascosa (Membro del SRB), Mauro Grande (Membro del SRB), Boštjan Jazbec (Membro del SRB), Dominique Laboueix (Membro del SRB).

banche più grandi e transfrontaliere, soggette per l'appunto a vigilanza diretta della Banca Centrale Europea. Il comitato ha responsabilità diretta in tutti i casi di risoluzione in cui si debba ricorrere al Fondo di risoluzione unico, ed ha la responsabilità ultima per tutte le banche dell'Unione: i poteri che questo comitato detiene possono essere esercitati dallo stesso nei confronti di qualsiasi istituzione bancaria in qualsiasi momento venga ritenuto opportuno (Unione europea, *Consiglio europeo* 2017).

Conservano comunque il diritto di partecipare alle riunioni sia la BCE che la Commissione europea, nonostante la loro partecipazione sia quella di meri osservatori: si è voluto evitare un'eventuale situazione in cui vi fossero possibili conflitti d'interesse.

A seconda poi dei casi delle singole deliberazioni sono invitati dei rappresentanti ad hoc: un rappresentante dell'Autorità bancaria europea nel caso di deliberazioni sulle risoluzioni transfrontaliere, e un rappresentante dell'EBA (*European Banking Authority*) nel caso di deliberazioni su temi di sua competenza.

L'SRB, in collaborazione con le ANR, è responsabile della preparazione dei piani di risoluzione.

Queste due autorità si riuniscono all'interno del forum degli IRT²³, ossia dei forum nei quali gli esperti dei due gruppi, coordinati da soggetti terzi nominati dal Comitato unico, esaminano e collaborano alla stesura di piani risolutivi.

In queste sedi il personale preposto deve esaminare le funzioni critiche della banca, identificare e affrontare eventuali impedimenti alla sua risolvibilità e prepararsi alla sua possibile soluzione per stipulare un documento – il piano di risoluzione – che descriva in un primo momento le caratteristiche dell'istituto in esame e successivamente la strategia elaborata ad hoc per la risoluzione della stessa, indicando esplicitamente i modi e gli strumenti da utilizzare. Alla fine deve stilare una valutazione della risolvibilità della banca dove si identificano e si esaminano gli eventuali ostacoli alla risoluzione dell'istituto e viene stabilito il suo MREL²⁴ (*Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities*).

Processo decisionale

Si ricorre alla delibera di un piano di risoluzione quando le autorità stabiliscono che:

²³ *Internal Resolution Team*

²⁴ Il MREL (*Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities*) è un requisito introdotto dalla direttiva europea sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD), il cui obiettivo è assicurare il buon funzionamento del meccanismo del *bail-in*, aumentando la capacità di assorbimento delle perdite della banca. Il coefficiente è calcolato come l'importo di fondi propri e passività ammissibili espresso in percentuale del totale di passività e fondi propri, includendo pertanto al numeratore, oltre al capitale regolamentare (come i tradizionali ratio di vigilanza), anche altre passività con particolari caratteristiche. (Coluccia, 2016).

- i. l'ente in esame sta fallendo o sta per fallire;
- ii. non esiste alcuna alternativa nel settore privato;
- iii. la risoluzione di tale istituzione è nell'interesse pubblico, ossia non sarebbe altrettanto giusto ed equo liquidare la banca secondo normali procedure di insolvenza (nazionale).

Quando un istituto incorre in una situazione che richiama tutti e tre i punti elencati, il comitato di risoluzione si riunisce in una sessione esecutiva dove provvedere a deliberare un programma di risoluzione delle crisi che verrà poi attuato dalle ANR interessate.

La fase di stipula e delibera del piano di risoluzione di un ente consta in più passaggi direzionali.

Il primo passaggio obbligatorio è quello di svalutare e convertire tutti gli strumenti di capitale della banca sotto esame; questo procedimento può avvenire attraverso la vendita di strumenti di business, l'istituzione di un ente ponte, la separazione delle attività e delle risorse e l'applicazione del *bail-in*. Una volta stipulato il piano gli scenari sono due, e variano a seconda dell'ingenza di denaro del Fondo di Risoluzione unico a cui si fa ricorso: se il piano non prevede l'utilizzo di più di 5 miliardi di euro del Fondo di risoluzione unico, il programma di risoluzione preparato dalla sessione esecutiva si considera adottato, a meno che, entro tre ore dalla presentazione del progetto di risoluzione del problema, non venga convocata una sessione plenaria che assume il potere decisionale riguardo all'effettiva attuazione del piano stesso. Se invece vengono utilizzati più di 5 miliardi di euro del Fondo di risoluzione unico la sessione plenaria ha un anno di tempo per valutare l'applicazione degli strumenti di risoluzione e fornire una guida alla quale la sessione esecutiva deve sottostare nelle successive decisioni.

Dopo che il *Single Resolution Board* ha adottato uno schema di risoluzione, suo dovere è quello di comunicarlo alle Commissioni europee per una sua consultazione. Il regime entra in vigore solo se la CE o il Consiglio dell'Unione europea non esprimono obiezioni entro un termine di 24 ore. Tuttavia, se vi è opposizione da parte di quest'ultimi l'SRB ha il dovere di modificare le voci interessate, per poi rendere effettivo l'ultimo atto. In alternativa, la CE può proporre al Consiglio dell'Unione europea di opporsi al regime o perché non vi è alcun interesse pubblico (in questo caso la banca viene liquidata in modo conforme alla legge nazionale), o per richiedere una modifica sostanziale (in questo caso l'SRB provvede ad una modifica delle voci interessate e alla successiva attuazione del piano). Per garantire massima celerità tutti questi passaggi devono essere attuati in non più di 24 ore dall'emanazione del primo piano risolutivo.

Una volta emanato il piano di risoluzione è competenza delle autorità nazionali far attuare i piani di risoluzione, supervisionati dall'SRB, che in caso di poca diligenza potrà assumere il controllo diretto dell'operazione.

Governance




Figura 7: Struttura della governance dell'SRM (MCARDLE, 2015)

Le sessioni in cui il comitato si riunisce sono due: la sessione esecutiva e quella plenaria.

La formazione prevista durante la sessione esecutiva, nella quale si discutono e adottano le decisioni relative alla risoluzione bancaria, prevede la presenza di cinque membri permanenti²⁵ (un presidente esecutivo e quattro membri a tempo pieno), dei candidati delle ANR degli Stati membri interessati (ossia il paese originario dell'istituto bancario e quelli ad esso collegati) nonché gli osservatori non votanti della BCE, la Commissione e, su invito, l'ABE²⁶ e altri.

²⁵ Presidente, vicepresidente e membri a tempo pieno del Comitato di risoluzione unico sono stati nominati nel dicembre 2014 dal Comitato di Risoluzione Unico.

Il mandato del primo presidente nominato dopo l'entrata in vigore del regolamento dell'SRM è di tre anni, rinnovabile una volta per un periodo di cinque anni. Il mandato del vicepresidente e degli altri quattro membri a tempo pieno ha una durata di cinque anni. (Consiglio dell'Unione europea, 2014).

²⁶ Autorità Bancaria Europea

La formazione plenaria, nella quale vengono prese decisioni riguardanti il regolamento interno, il bilancio annuale del Comitato, gli investimenti e le questioni riguardanti il personale, è composta dai cinque membri permanenti (un presidente esecutivo e quattro membri a tempo pieno), più i rappresentanti di tutte le autorità nazionali di risoluzione partecipanti (ANR).

Seppur inizialmente fosse stabilito che tutte le decisioni di risoluzione sarebbero state prese dalla sessione esecutiva, il testo finale prevede che in alcuni casi particolari la competenza passi alla sessione plenaria, dove le ANR hanno il diritto di voto secondo maggioranza semplice²⁷: questi sono i casi in cui si decide sull'utilizzo del Fondo di risoluzione unico al di là di determinate soglie e si autorizza il Fondo di risoluzione unico a chiedere prestiti e a raccogliere contributi straordinari ex post.

Il Fondo unico di risoluzione (SRF)

Il secondo organo principale è il Fondo di risoluzione unico (SRF).

Esso consiste in un fondo di € 55 miliardi destinato a facilitare le risoluzioni bancarie degli istituti in crisi; esso vorrebbe supplire ai salvataggi effettuati fino al 2016 dai fondi nazionali, a carico dei contribuenti.

Quest'ammontare è stato raccolto grazie ai contributi versati dalle banche nazionali nel fondo BRRD che fu poi trasferito nel gennaio 2016 all'SRF.

Il Fondo di risoluzione unico è forse uno dei punti più caldi di discussioni e controversie. Se l'idea iniziale era quella di istituire un *pool* unico, dopo diverse contrattazioni è stato deciso che l'SRF²⁸, a decorrere dal 1 gennaio 2016 ed entro 8 anni (entro il 31/12/2023), deve raccogliere l'equivalente ad almeno l'1% dell'importo dei depositi coperti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti (SINGLE RESOLUTION BOARD, 2016).²⁹

²⁷ MCARDLE, 2015 approfondisce il fatto che un metodo di votazione secondo maggioranza semplice si potrebbe sostenere contrario ai principi fondatori dell'indipendenza e della neutralità del Consiglio.

In ogni caso parlare di "votazione secondo maggioranza semplice" è riduttivo. Vi sono infatti soglie diverse a seconda dei casi e degli anni in cui suddette votazioni vengono svolte: per le decisioni relative all'uso dei mezzi finanziari versati nel fondo, tale maggioranza semplice deve rappresentare almeno il 30% dei contributi al fondo; le decisioni relative a piani di risoluzione che richiedono prestiti tra comparti, utilizzo di fondi mutualizzati o decisioni che comportano l'uso di mezzi finanziari superiori a quelli attualmente disponibili nel fondo devono essere prese a maggioranza di 2/3 che rappresentano almeno 50 % dei contributi fino al 2024, mentre il fondo continua a crescere e almeno il 30% dei contributi dopo il 2024 (REGOLAMENTO (UE) N. 806/2014).

²⁸ Ex articolo 69 SRMR.

²⁹ A giugno 2017, le ANR hanno trasferito all'SRF € 6,6 miliardi di contributi ex ante 2017, calcolati in base all'SRMR dall'SRB (compresi gli impegni di pagamento irrevocabili).

Al 24 luglio 2018 il fondo aveva raccolto €7.5 miliardi di competenza annuale raggiungendo la cifra totale di €24.9 miliardi (SINGLE RESOLUTION BOARD, 2018).

Per sua natura è ovvio che la dimensione del target dell'SRF è dinamica e cambia automaticamente all'aumentare della quantità di depositi coperti.

Nei piani di risoluzione nei quali è previsto il ricorso al Fondo di risoluzione unico, l'SRB e la Commissione hanno il compito di stabilire un piano di risoluzione che specifichi l'importo del Fondo necessario (la cifra verrà stabilita dopo l'esaurimento del processo di *bail-in*). Inizialmente il Consiglio procede prelevando prima i fondi dai comparti SRF dei rispettivi paesi di origine e di accoglienza, per poi attingere, se necessario, ad eventuali fondi di mutualizzazione disponibili da altri comparti.

Nel caso in cui tutte le operazioni previste non bastino al salvataggio dell'ente l'SRM fa ricorso ai bilanci nazionali o ad un futuro sostegno comunitario.

Fondamentale è evidenziare la natura del Fondo di risoluzione unico: esso infatti non è un fondo di salvataggio o *backstop* (quel ruolo infatti spetta al MES – Meccanismo europeo di stabilità): il suo ruolo non è quello di assorbire le perdite dell'ente soggetto a risoluzione o ricorrere ad un'eventuale risoluzione, ma esso è preposto all'acquisto di attività o passività da parte dell'ente soggetto a risoluzione, o la concessione di prestiti all'istituzione, alle sue filiali o istituzioni ponte. Esso può essere definito un “*facilitator of the resolution process*” (MCARDLE, 2015, p. 79), esso assicura l'ordinato e lineare processo di risoluzione, con lo scopo di ridurre al minimo il ricorso al denaro pubblico.

La questione principale che è stata mossa è se i 55 miliardi di euro – l'obiettivo del fondo – non siano una cifra troppo esigua per rompere il “*diabolic loop*” tra stati sovrani e banche.

Proprio per questo motivo tutt'oggi politici, economisti e tecnici discutono su come ultimare il Meccanismo europeo di stabilità, che ha il ruolo di “rafforzare la potenza di intervento del Fondo di risoluzione unico europeo” (Bufacchi, 2018).




Figura 8: istituzione fondo di risoluzione nei primi 8 anni (DECISIONE UE, 15121/14)
 - Parte disponibile del proprio comparto nazionale: percentuale interna
 - Parte disponibile di tutti i comparti nazionali: percentuale esterna

Conclusioni

L'ideazione e strutturazione del Meccanismo di risoluzione unico sono stati passi tanto necessari quanto importanti ed innovativi per completare il secondo pilastro dell'Unione bancaria europea. Certamente la sua struttura, ad oggi, non assicura un'integrale garanzia per possibili crisi future, ma è quanto più necessario e urgente che le forze politiche delle singole nazioni si accordino sulla formazione di un meccanismo di stabilità europeo che possa, assieme al Fondo di risoluzione unico, garantire stabilità e sicurezza ai mercati.

Proprio infatti come per l'SSM, la credibilità e la fiducia di quest'ultimo saranno la chiave del successo dell'SRM.

Il sistema europeo di assicurazione dei depositi

European Deposit Insurance Scheme – EDIS

Il terzo pilastro dell'Unione bancaria è composto da due strumenti: uno di carattere nazionale costituito dalle DSG³⁰, ovvero il sistema di garanzia dei depositi, e uno europeo l'EDIS³¹, ossia il fondo di garanzia europeo per i depositi bancari.

Il Sistema comune di garanzia dei depositi già dal 2012 è stato concepito come terzo fondamentale pilastro dell'intero progetto dell'Unione bancaria europea. Esso è tutt'ora in fase di realizzazione.

La situazione dalla quale prese forma la consapevolezza della necessità della costituzione di un sistema di garanzia unico sui depositi vedeva infatti, come per tutti gli altri aspetti, l'Europa frammentata e divisa secondo usi e leggi nazionali: seppure già nel 1994 con la direttiva sui sistema di garanzia dei depositi era stata tentata un'armonizzazione del panorama Europeo, con lo scoppio della crisi immobiliare nel 2010 si riuscì a realizzare un livello assicurativo armonizzato di € 100.000³² per depositante e una proposta di revisione radicale dei sistemi nazionali, poi riconcordata nell'Aprile 2014³³ dalla rifusione della direttiva sulle garanzie dei depositi.

Sostanzialmente la necessità di un Sistema di garanzia unico sui depositi è nata dall'esigenza di garantire ai depositanti delle singole banche la disponibilità dei loro beni. Garantire sicurezza e fiducia ai cittadini è un elemento chiave per mantenere in equilibrio i mercati: in questo modo si evitano le corse agli sportelli in momenti di crisi e non si aggravano le posizioni già instabili degli istituti bancari.

Come è ben noto infatti solo una piccola parte dei depositi viene effettivamente detenuta in contanti dalle banche; la maggior parte infatti è rimessa in circolazione o investita in impegni di lungo periodo. Proprio per questo motivo una eventuale "corsa agli sportelli" metterebbe in ginocchio intere banche e le porterebbe al fallimento (basti pensare al caso di Cipro del 2013). Il Sistema unico di garanzia dei depositi inoltre permetterebbe di attenuare ulteriormente il legame tra le banche e i loro emittenti sovrani nazionali: alla crisi e rimborso dei depositanti di un istituto in dissesto non risponderebbero più come responsabili solo la banca stessa e la sua nazione, ma il fondo europeo, garantito da tutti gli stati dell'UE.

Questo terzo pilastro per prevenire queste situazioni ha come scopo quello di istituire un Fondo unico europeo da utilizzare per rimborsare i depositanti delle banche fallite. Si

³⁰ *Deposit Guarantee Scheme*

³¹ *European Deposit Insurance Scheme*

³² (DIRETTIVA 2010/75/UE).

³³ (DIRETTIVA 2014/49/UE).

pianifica come obiettivo il raggiungimento di un fondo con dotazione finanziaria pari allo 0,8 % dei depositi totali oggetto delle garanzie. È infatti stato calcolato che tale ammontare possa bastare come scialuppa di salvataggio anche in situazioni più gravi di quella sperimentata nel biennio 2008-2009.

Come per le direttive degli altri due pilastri, anche l'DSG si applica a tutti gli stati appartenenti all'Unione Europea e a quelli che partecipano all'Unione bancaria. Essa prevede che tutti gli enti creditizi aderiscano a un DSG nazionale, al quale contribuiranno con pagamenti ex ante. Con l'eccezione di alcune peculiarità territoriali³⁴, la delibera prevede che tutti i depositi al di sotto dei € 100.000³⁵ siano protetti. I depositi derivanti da transazioni immobiliari relative a immobili residenziali privati, i depositi che servono a scopi sociali stabiliti dalla legislazione nazionale e sono collegati a particolari eventi di vita di un depositante come il matrimonio, il divorzio, la pensione, il licenziamento, l'invalidità o la morte, e i depositi che servono a scopi stabiliti dalla legge nazionale e si basano sul pagamento di prestazioni assicurative o di risarcimento per lesioni criminali o condanna errata, sono protetti per quelli al di sopra della suddetta soglia (€ 100.000) dai tre ai dodici mesi dopo che l'importo è stato accreditato o dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili³⁶.

L'EDIS è previsto prenda forma in tre fasi: riassicurazione, coassicurazione, riassicurazione totale.

Nella prima fase, quella della riassicurazione, (fino al 2020), è previsto che l'EDIS possa coprire una quota limitata di una perdita di un DSG e possa fornire finanziamenti limitati: un sistema nazionale potrà chiedere l'intervento del DIF (Fondo di assicurazione dei depositi che sostiene l'EDIS) fino al 20% del suo ammanco di liquidità; la restante parte (80%) dovrà essere coperta con altre risorse. (SENATO DELLA REPUBBLICA, 2016)

La disciplina prevede un diverso trattamento delle DSG a seconda della natura dell'instabilità delle stesse: essa infatti può dipendere sia dalla mancata raccolta ex ante di fondi destinati al sostegno delle singole banche, sia da un'effettiva insufficienza del suo fondo. È previsto che

³⁴ Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei fondi DSG: i depositi effettuati da altri enti creditizi a nome proprio e per proprio conto, i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite, i depositi delle imprese di investimento, i depositi i cui titolari non sono mai stati identificati, i depositi degli organismi d'investimento collettivo; i depositi dei fondi pensioni; i depositi delle autorità pubbliche; i titoli di debito emessi da un ente creditizio e le passività derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell'ente medesimo. Delibera (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 Aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 160 Art. 5).

³⁵ Delibera (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 Aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 162 Art 6.1).

³⁶ Delibera (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 Aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 162 Art 6.2).

solamente dopo aver esaurito tutte le risorse a sua disposizione, e solo se i suoi contributi rispettano i vincoli stabiliti, la DSG nazionale possa accedere ai fondi EDIS. Inoltre, la copertura è limitata alle procedure di risoluzione avviate dal Comitato di risoluzione.

Nella seconda fase, quella della coassicurazione (2020-2024) è previsto venga introdotto un sistema a mutualizzazione progressiva: gradualmente le DSG non dovranno ricorrere a tutti i loro fondi prima di potersi avvalere del fondo EDIS; vi sarà una graduale condivisione dei rischi. Inizialmente le DSG apporteranno un contributo iniziale del 20%, che nel giro di quattro anni raggiungerà l'80%, per arrivare al 2024 con una totale assicurazione dell'EDIS sui fondi nazionali passando quindi al terzo punto del programma: quello della riassicurazione. Quest'ultima prevede, oltre all'assicurazione, anche il completamento del Fondo unico di risoluzione.

Durante tutte le fasi l'EDIS sarà amministrato dal Comitato assieme alle DSG partecipanti (eventualmente sostituiti dall'autorità nazionale designata). Il Fondo di assicurazione dei depositi farà parte dell'EDIS e sarà alimentato dai contributi dovuti e versati dalle banche direttamente al Comitato, calcolati e fatturati dagli DSG partecipanti (PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2015) 586 FINAL).

Di necessaria e fondamentale importanza è la metodologia secondo quale i depositi verranno effettuati dalle singole DSG al fondo dell'EDIS. La quantità di denaro destinata ai fondi infatti non dipenderà solo dall'ammontare dei depositi coperti, ma anche dal grado di rischio sostenuto dai rispettivi membri.

Il problema fondamentale dell'incompletezza di questo terzo pilastro è infatti l'incapacità di trovare un accordo nella condivisione del rischio tra i paesi partecipanti. Ponderare il rischio è sicuramente una direttiva efficace nel disincentivare i paesi ad intraprendere operazioni rischiose: queste infatti costerebbero loro molto di più perché l'importo con il quale dovrebbero contribuire al fondo ammonterebbe ad una cifra più alta proporzionalmente al livello di azzardo presente nelle loro politiche.

Uso del fondo

Il fondo EDIS avrà diversi usi. Quello principale sarà quello di rimborso dei depositanti nell'evenienza che un istituto bancario fallisca (l'importo verrebbe stabilito dall'autorità di risoluzione), ma oltre a questo l'EDIS – legge nazionale permettendo – potrebbe avere la semplice funzione di rimborsare o prevenire il fallimento di un ente creditizio (evitando così

costi aggiuntivi associati al rimborso dei depositanti assieme ad effetti collaterali sistemici dovuti alla liquidazione dell'istituto in dissesto).

Proprio per queste sue molteplici funzioni questo terzo pilastro fungerebbe da supporto agli altri due garantendo un più alto livello di sicurezza in situazioni di crisi, e il suo ruolo – se propriamente regolamentato e gestito – fungerebbe sicuramente da *backstop* a situazioni limite.

In uno scenario post crisi finanziaria, la formalizzazione e l'ancoraggio giuridico della protezione dei depositi invia un forte segnale ai depositanti e il contenuto della direttiva orientato alla salvaguardia cliente della direttiva è un cambiamento positivo. Ovviamente rimane una possibilità (per quanto sottile) che le risoluzioni bancarie possano ancora richiedere più del *bail-in*, discusso nei capitoli precedenti.

È quindi essenziale che i piccoli depositi siano protetti. L'armonizzazione della protezione dovrebbe anche migliorare la competitività del settore bancario, consentendo ai clienti di concentrarsi su aspetti diversi dalla sicurezza dei depositi nella scelta di una banca al dettaglio.

Il problema più grande con il sistema frammentato in Europa è che in periodi di stress finanziario o di crisi sistemica, i regimi potrebbero rivelarsi inadeguati e l'esplicita o implicita garanzia sovrana dei depositi potrebbe mettere ancora di più in difficoltà l'autorità fiscale. Pertanto, un supporto finanziario comune credibile garantirebbe l'integrità dell'assicurazione sui depositi in qualsiasi stato membro.

Conclusione

Tutt'oggi il vero problema di questo terzo pilastro è la sua incompletezza. Essa è dovuta soprattutto a causa di divergenze politiche dei singoli stati membri dell'Unione bancaria. Le fazioni sono sostanzialmente due: ci sono i paesi che spingono maggiormente al completamento dell'Unione bancaria e quindi all'effettiva realizzazione del terzo pilastro (tra i quali l'Italia), e altri, tra i quali primeggia la Germania, che, seppur mirando ad un'unione, pretendono che tutti i paesi ristrutturino i propri enti creditizi e si adeguino a delle misure di riduzione del rischio. Quest'ultimi paesi infatti hanno solidità e sicurezza alla base dei loro istituti e vogliono essere sicuri di non rimetterci una volta che tutti i “fondi salvataggio” vengano versati nell'EDIS divenendo quindi denaro di tutti i paesi dell'Unione.

Come scrive Bonini (2018) «“Nessuna misura è possibile senza la fiducia tra stati membri”». E’ questo il problema principale dell’Europa di oggi. I partner non sono più tali, perché non si fidano più di quelli che fino a poco tempo fa erano gli amici di sempre.». Al centro della questione – ormai ad oggi puramente politica – sta la necessità di concludere entro il 2018³⁷ tutti gli aspetti dell’Unione bancaria, per garantire solidità e stabilità ad un progetto più grande che, seppur in azione da diversi anni, ha bisogno d’essere completo per poter effettivamente iniziare a funzionare bene.

³⁷ Lettura d’approfondimento *European Commission, Communication to the european parliament, the council, the european central bank, the european economic and social committee and the committee of the regions*, 11.10.2017 COM(2017) 592 final.

L'Autorità bancaria europea e il Codice unico europeo

*European Banking Authority – EBA
e Single Rulebook – SRB*

L'Autorità bancaria europea

Il 1 Gennaio 2011 nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS³⁸) è stata istituita l'Autorità bancaria europea. Essa è un organo indipendente all'interno dell'Unione europea. Il suo ruolo è quello di garantire una vigilanza e regolamentazione uniforme ed efficace nei confronti di tutti i paesi appartenenti all'Unione bancaria. Essa ha come fine il mantenimento della stabilità e dell'equilibrio dei mercati finanziari e la salvaguardia dei mercati bancari.

L'EBA ha il compito di redigere i regolamenti di materia bancaria all'interno dell'UE, di controllare e vigilare la vulnerabilità e i rischi a cui il settore bancario è sottoposto.

Quest'istituzione ha il compito di:

- redigere il *Single Rulebook*;
- sottoporre a stress test il settore bancario appartenente all'Unione;
- mediare e risolvere i disaccordi tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere;
- assumere un ruolo guida nel promuovere la trasparenza, la semplicità e l'equità nel mercato dei prodotti o servizi finanziari dei consumatori attraverso il mercato interno;
- garantire che i collegi di vigilanza dell'UE funzionino efficientemente e che vengano seguiti approcci e pratiche coerenti;
- Indagare presunte applicazioni scorrette o insufficienti della legislazione dell'UE da parte delle autorità nazionali;
- Prendere decisioni dirette a singole autorità competenti o istituzioni finanziarie in situazioni di emergenza;
- Condurre revisioni paritetiche per migliorare la coerenza della vigilanza in tutta l'UE;
- Agire come organo consultivo per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

L'EBA assieme ad altri organi tra i quali l'ESMA³⁹ (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e l'EIOPA⁴⁰ (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) fa parte del sistema europeo istituito per la vigilanza del settore

³⁸ *European System of Financial Supervisors*

³⁹ *European Securities and Markets Authority*

⁴⁰ *European Insurance and Occupational Pensions Authority*

finanziario – l’ESFS – il cui compito è quello di vigilare nel complessivo gli stati europei garantendo omogeneità, armonizzazione ed efficacia nelle regolamentazioni.

Struttura

L’EBA è costituito da due organi direttivi: il consiglio delle autorità di vigilanza (BoS⁴¹) e il consiglio di amministrazione.

Il primo è il principale organo decisionale dell'autorità; è il fautore di tutte le decisioni politiche (quali linee guida, adozione di bozze standard, relazioni e pareri). Esso delega il potere decisionale del Consiglio d'amministrazione al Comitato di risoluzione (ResCo⁴²) nel caso di decisioni su questioni specifiche relative alla risoluzione delle istituzioni finanziarie (EBA, s.d.).

Il secondo organo, ossia il Consiglio di amministrazione ha il dovere di garantire che l’EBA stessa svolga la sua missione e adempia ai suoi compiti; può proporre il programma di lavoro annuale, il bilancio annuale, il piano di politica del personale e la relazione annuale. (EBA, s.d.).

All’interno di quest’istituzione vi è anche una Commissione di ricorso, istituita con lo scopo di proteggere efficacemente i diritti delle parti interessate dalle decisioni adottate dall'EBA.

Uno dei più importanti compiti dell’EBA è stato – ed è tutt’ora – la redazione e l’aggiornamento del *Single Rulebook*.

I suoi ruoli sono quello di regolamentazione (redigere norme tecniche direttamente agli stati membri), vigilanza (diritto di partecipare a tutti i collegi di vigilanza inserendo i punti all’ordine del giorno e ruolo di mediazione in caso di controversie), e protezione dei consumatori (promuovere la trasparenza, la semplicità e l’equità nel mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori dell’UE) (Europea, 2014).

Single Rulebook

Il *Single Rulebook*, altrimenti detto anche Codice unico europeo, è un insieme di atti giuridici che sono di fondamentale importanza per l’Unione bancaria. Esso contiene delle norme a cui tutti gli istituti bancari dell’unione devono confarsi.

⁴¹ *Board of Supervisors*

⁴² *Resolution Committee*

Il termine “*Single Rulebook*”, letteralmente “Singolo libro di legge”, fu coniato nel 2009 dal Consiglio europeo: l’idea era quella di un quadro normativo unificato per l’intero settore finanziario dell’UE.

Resilienza, trasparenza ed efficienza sono le tre parole chiave per il SRB⁴³; esso infatti stabilisce i requisiti patrimoniali delle banche, disciplina il sistema di prevenzione e gestione delle crisi bancarie e garantisce un’efficace protezione dei depositanti in tutto il territorio dell’Unione; garantisce inoltre un’applicazione uniforme del trattato di Basilea III in tutti gli stati membri e colma le lacune normative per garantire un funzionamento più efficace del mercato unico.

Il Codice unico europeo, come l’unione bancaria stessa, è strutturato in tre diverse macro sezioni:

- i. la direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD⁴⁴ IV) e il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR⁴⁵).

Esso predispone delle norme sui requisiti patrimoniali delle banche e le imprese di investimento. L’obiettivo di tali norme è quello di migliorare la capacità del settore bancario dell’UE per resistere agli shock economici, di implementare le capacità nella gestione dei rischi e assicurare il normale svolgimento delle attività di prestito durante i periodi di dissesto;

- ii. la direttiva modificata sul sistema di garanzia dei depositi.

Tale direttiva si assicura di predisporre tutti gli strumenti di cui fa o dovrebbe far uso: il terzo pilastro dell’unione bancaria. Al suo interno vi sono le norme che garantiscono una maggiore ed omogenea tutela a tutti i depositanti nell’UE. Queste norme sono necessarie per garantire la stabilità finanziaria complessiva nel mercato unico.

- iii. la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche.

Le norme contenute in questa sezione sono state scritte con l’obiettivo di prevenzione delle crisi bancarie. Il loro scopo è quello di sancire delle norme per un’ordinata ed analoga procedura di risoluzione per tutte le banche in crisi, con il riguardo di minimizzare l’impatto sull’economia reale e le finanze pubbliche.

Materie sancite da queste norme sono il meccanismo di *bail-in* e l’istituzione dei fondi di risoluzione.

⁴³ *Single Rulebook*

⁴⁴ *Capital Requirements Directive*

⁴⁵ *Capital Requirements Regulation*

Tali norme inoltre hanno il ruolo di armonizzare le direttive europee con l'accordo di Basilea III, ossia quelle concordate a livello internazionale sull'adeguatezza patrimoniale delle banche nel 2009.

Sebbene l'esistenza di un regolamento unico sia una necessità di prim'ordine per l'Europa e soprattutto per il raggiungimento dell'Unione bancaria, sin dalla nascita del SRB si è voluto tener conto dell'importanza di lasciare alle singole nazioni un certo grado di flessibilità: non in tutti gli stati europei i cicli del credito e dell'economia sono sincronizzati; proprio per questo motivo ogni nazione ha un margine di flessibilità nella stipula e nell'utilizzo di strumenti macro-prudenziali. Questi possono riguardare l'implementazione dei requisiti patrimoniali sui prestiti immobiliari nel caso di bolle speculative, l'adeguamento del livello di protezione della propria economia da possibili variabili strumentali, o la possibilità di imporre requisiti aggiuntivi nei confronti di specifici istituti dopo averli sottoposti ad un processo di revisione prudenziale.

Conclusioni:

L'Unione bancaria oggi, il dibattito europeo

Come si è visto nei capitoli precedenti dal 2012 ad oggi molti aspetti dell'assetto politico finanziario europeo sono cambiati: sono stati introdotti il Meccanismo di sorveglianza unico e il Meccanismo di risoluzione unico, e grazie alla graduale applicazione del *Single Rulebook* molte direttive nazionali sono state armonizzate tra loro.

Ciò che ci si auspica ora è di riuscire a completare il terzo pilastro dell'Unione per renderla così operativa a livello sistemico.

Innegabile è il lungo percorso già affrontato dalle singole nazioni a livello politico finanziario, ma ad oggi sono ancora diversi i punti per i quali l'opinione europea si ritrova spaccata su diversi fronti.

L'istituzione di un Fondo di risoluzione unico, presente nel secondo pilastro dell'Unione bancaria, è forse il tema maggiormente colpito dal dibattito europeo. Un fondo "salva banche" non vuole essere contemplato da stati quali Germania, Olanda e Finlandia che non vogliono scendere a patti nella creazione di un fondo comune al quale tutti gli stati membri devono contribuire e possono attingere in maniera uguale nonostante i diversi gradi di rischio. Di una diversa opinione sono paesi quali l'Italia, pienamente in accordo con la visione propria della BCE, che vedono nel fallimento dell'istituzione del fondo di risoluzione unico una grande minaccia per l'intera Europa soprattutto nel caso di futuri dissesti e crisi.

Italia e Germania detengono posizioni agli antipodi su questo tema: i due paesi si sono espressi ufficialmente in maniera contraria attraverso due lettere ufficiali inviate al presidente dell'ECOFIN⁴⁶, al Presidente della BCE e al Commissario Europeo, e tutt'oggi nel dibattito politico non trovano mai voce comune.

Nel Gennaio 2018 quattordici economisti francesi e tedeschi in un *Policy Insight* di CEPR⁴⁷ (BÉNASSY-QUÉRÉ, 2018) hanno espresso le loro perplessità riguardo l'attuale programmazione per il completamento dell'Unione bancaria. È fondamentale tenere presente la visione d'insieme degli autori: essi incarnano le idee condivise da Francia e Germania.

Essi identificano una significativa fragilità finanziaria ed una limitata capacità istituzionale da parte dell'Europa nel contenere eventuali nuove crisi; sostengono che un allentamento monetario da parte della BCE sia stato il motore di un'iniziale stabilizzazione e recupero dopo

⁴⁶ *Economic and Financial Affairs Council*

⁴⁷ *Centre of Economic and Policy Research*

la crisi dello scorso decennio, ma che questo non basti come fattore sufficiente nella risoluzione di uno scenario globale come quello europeo, per lo meno non nel lungo periodo. Le lacune istituzionali nell'area euro non sono state sostanzialmente modificate, tra cui gli alti tassi di debito pubblici, gli alti tassi di crediti deteriorati in alcuni paesi, e – ancora ad oggi – l'elevato legame tra debito pubblico e rischio di default nazionale (*doom-loop*). Proprio su quest'ultimo tema sostengono che “*five years after the leaders of the euro area claimed that it was imperative to break the ‘doom loop’ between banks and sovereigns, that vicious circle still poses a major threat to individual member states and all of the euro area*”⁴⁸.” (BÉNASSY-QUÉRÉ, 2018, p. 2). Del resto non è una novità la pretesa di rigore da parte della Germania.

Questi autori sostengono che con l'evolversi della situazione globale europea la Banca centrale perderà in un futuro la capacità di stimolare l'intera economia e i mercati, rendendo più difficile un'eventuale ripresa. I dubbi sulle capacità della BCE fanno credere che la sua influenza sia limitata poiché non tutti i paesi vengono influenzati e controllati allo stesso modo⁴⁹ e perché le sue politiche macro economiche potrebbero non avere più spazio d'azione per un ulteriore allentamento monetario.

Essi affermano, in un secondo punto, che mancano le condizioni necessarie a garantire la crescita e sicurezza in un'ottica di *long run*: partendo dalla mancata completezza dell'Unione bancaria, alle normative che permettono una discrezionalità nazionale non efficace in un contesto “d'unione”, alle regolamentazioni fiscali che non sono abbastanza efficaci nei periodi di crescita e flessibili nei momenti di crisi, alle penalizzazioni che oltre a non essere credibili non stimolano i paesi e che quindi talvolta si rivelano controproducenti sia su un piano politico, che economico.

Gli autori continuano anche sostenendo che i difetti fiscali dell'Europa abbiano causato dei problemi politici: lacune sono state individuate sia nell'eccessiva complessità delle norme fiscali, sia nella loro ridotta pianificazione, sia nella capacità di gestire politicamente i paesi con elevati debiti. Come risultato di quest'ultimo fattore si è osservata una crescita di fazioni nazionaliste ed estremiste che hanno ridotto a puro fattore politico argomenti di portata macro economica e finanziaria che hanno alimentato inutili populismi.

Essi sono del parere che ci sia bisogno di contrattare per raggiungere un punto d'incontro tra i diversi schieramenti presenti nel contesto politico-economico dell'Unione bancaria, ma che nessuna contrattazione possa prescindere il fatto che paesi con livelli di debito molto alti,

⁴⁸ Lett. “cinque anni dopo che i leader dell'area euro affermarono l'imperatività di rompere il circolo vizioso tra banche e stati, tale circolo è tutt'ora è una delle maggiori minacce per i singoli Stati membri e tutta l'area dell'euro.”

⁴⁹ “because it may affect member countries asymmetrical” (BÉNASSY-QUÉRÉ, 2018, p. 2).

testualmente “*unsustainable debt levels*” (BÉNASSY-QUÉRÉ, 2018, p. 2), si debbano aspettare assistenza fiscale sia dal Meccanismo europeo di stabilità, sia da qualsiasi altro strumento finanziario previsto dall’Unione, prima che siano loro stessi a procedere con una ristrutturazione dei loro debiti.

La corrente di pensiero tedescofila prevede dunque il completamento dell’Unione bancaria, ma non è disposta ad accettare eccessivi compromessi con i paesi che non hanno conti sani ed ordinati. Essi promuovono l’introduzione di regole semplificate a sostegno dei paesi “più deboli” con l’obiettivo di rafforzare le responsabilità nazionali, ma vogliono siano ben definite le condizioni⁵⁰.

Paesi meno severi, quali l’Italia, la Grecia, la Spagna esprimono invece le loro divergenze d’opinione rispetto alla visione capitanata dalla Germania. La loro visione è ovviamente figlia del duro periodo che questi paesi hanno trascorso nell’ultimo decennio.

Una delle opinioni più estreme, al punto da essere quasi contraria a quella che è la corrente di pensiero principale in Italia sull’argomento, è quella di Tabellini che in diversi articoli argomenta il perché, secondo lui, il completamento dell’Unione bancaria sia non solo una cattiva idea, ma che le proposte che sono state fatte per realizzarla, in realtà siano a svantaggio di paesi instabili e deboli. Lui sostiene che le misure messe in atto dalle politiche attuali in realtà tendano a non solo a sfavorire i paesi meno inclini al rischio, ma anche quelli con elevati debiti pubblici: ossia proprio quelli che in realtà con l’Unione bancaria si vorrebbero salvare. L’attenzione va quindi posta su quale sia effettivamente il “giusto mix tra condivisione del rischio e disciplina del mercato” dice Tabellini (2018). Spiega che il mix giusto tra condivisione del rischio e disciplina del mercato in realtà non sia la soluzione perfetta di un’equazione matematica, ma che piuttosto dipenda dallo shock del debito preso in esame; la risposta ad una crisi può concretizzarsi in un improvviso crollo della fiducia sia in paesi in cui non è presente un’adeguata disciplina di mercato, sia nei paesi in cui vi sono dei regolamenti ma in cui la disciplina stessa del mercato degenera in una corsa al debito.

Due sono le principali fragilità individuate nell’area euro: la prima è che è esposta a crisi finanziarie causate da *shock* improvvisi non avendo un prestatore ultimo in grado di supportare gli stati; la seconda è che non ha degli strumenti fiscali adeguati ad aiutare le politiche monetarie quando i tassi d’interesse sono molto bassi.

⁵⁰ Per la Germania – ad esempio – deve essere chiara la clausola di “non-salvataggio” del trattato europeo (clausola violata durata la seconda fase delle crisi dello scorso decennio per soccorrere Stati in grande difficoltà).

Altro argomento di dibattito era – fino qualche mese fa – anche attorno alla proposta di costituire un Fondo monetario europeo (EMF⁵¹) partendo dal già esistente Meccanismo europeo di stabilità (ESM⁵²). Seppur questi meccanismi non fossero propri dell’Unione bancaria, la loro relazione con essa è molto forte.

A riguardo si erano formate due correnti di pensiero parallele a quelle delle altre controversie sopra descritte: da un lato vi era la *Juncker view*⁵³ che sosteneva che alla Commissione spettasse un ruolo centrale nella gestione delle crisi sovrane, dall’altro vi era la *Schauble view*⁵⁴ secondo cui era bene che ogni stato mantenesse un determinato grado di autonomia e che la Commissione esercitasse un ruolo più ridotto nella vigilanza fiscale in periodi di non crisi.

Lo scorso 29 giugno a Bruxelles i 28 paesi membri dell’Unione bancaria hanno sancito un accordo: l’ESM diventerà nei prossimi mesi *backstop* dell’SRF da utilizzarsi in caso di crisi.

Anche in questo caso era evidente la divergenza non tanto dell’obiettivo, ma soprattutto nel modo in cui stati diversi si proponevano di raggiungerlo. Il problema fondamentale ruota attorno al *moral hazard* e allo *risk sharing* che i paesi tedescofili voglio in ogni modo evitare. D’altro canto la Germania si è espressa adottando filosofie che non fanno pensare ad un semplice “evitare la condivisione del rischio”, ma ad una totale chiusura nei confronti degli altri paesi dell’aerea euro.

Come scrive Boitani (2018) ad oggi sono tre i punti nodali sui quali si deve agire: 1) bisogna eliminare l’incertezza ed il rischio che pende sui singoli stati e sull’intera Unione monetaria introducendo strumenti di assicurazione collettiva; 2) è d’obbligo istituire strumenti economici e normativi che prevengano la formazione di squilibri e divergenze sistematiche tra gli stati membri (non preoccupandosi quindi solo di eventuali situazioni d’emergenza in cui scenari più difficili sono molto costosi ed articolati da correggere); 3) la condivisione dei rischi comporta la possibilità di azzardo morale: è necessario correggere tale aspetto mantenendo comunque una stabilità complessiva dell’aerea euro attraverso la condivisione di rischi tra i diversi stati.

⁵¹ *European Monetary Found*

⁵² *European Stability Mechanism*; vedi nota n. 16.

⁵³ Dal nome di uno dei suoi sostenitori *Jean-Claude Juncker*, politico e avvocato lussemburghese.

⁵⁴ Dal nome di uno dei suoi sostenitori *Wolfgang Schäuble*, politico tedesco.

Evidente, ad oggi, la priorità dell'Eurozona di ridurre il rischio di un'altra possibile crisi finanziaria e di garantire una stabilità ed omogeneità ai mercati finanziari a tutti gli stati membri.

Patuelli, presidente dell'Associazione bancaria italiana, da sempre schierato a favore del completamento del terzo pilastro, dichiara in un articolo della Repubblica (AMATO, 2018) come ad oggi sia essenziale "una nuova spinta per un'Unione bancaria con regole identiche, con Testi unici di diritto bancario, finanziario, fallimentare e penale dell'economia e con coerenza fra regole contabili e prudenziali.". Continua affermando che la Vigilanza unica è un fattore essenziale: le banche devono "operare come banche d'Europa".

Nessuno perciò ad oggi si pone il dubbio se vada o meno completata questa Unione. Essa è riconosciuta come un'esigenza essenziale da tutti.

La scommessa che ci si pone però ad oggi è quella di capire se i singoli paesi saranno in grado di mettere da parte le esigenze "personali" in favore di un'Unione che renda i mercati più solidi e gli agenti più fiduciosi, o se preferiranno temporeggiare ed adottare una visione politica ed economica più nazionalista, avendo quindi maggior libertà statale, a discapito di un pronto intervento nel caso l'Europa fosse teatro di scenari terribili come quelli sperimentati della scorsa crisi.

Bibliografia

AMATO, R., 2018. *Abi, Patuelli: "Sì all'Unione bancaria con regole comuni. Ue, più partecipazione o per l'Italia rischio Argentina"*. Disponibile su: < http://www.repubblica.it/economia/2018/07/10/news/assemblea_annuale_abi-201363841/ > [data di accesso: 15.08.2018].

BAGLIONI, A., et al., 2018. *Riformare l'Europa. Osservatorio Monetario n.2/2018*. Milano: Associazione per Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa. Disponibile su: < <http://www.assbb.it/> > [data di accesso: 02.07.2018] (Pag. 46 – 52, 56 – 57).

BAGLIONI, A., et al., 2011. *Osservatorio Monetario n.1/2011*. Milano: Associazione per Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa. Disponibile su: < <http://www.assbb.it/> > [data di accesso: 30.07.2018] (Cap. 3).

BANCA D'ITALIA, [nessuna data]. *Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie*. Disponibile su: < <https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/gestione-crisi-bancarie/index.html#faq8761-24> > [data di accesso: 11.08.2018]. (Che cos'è il *bail-in*; Come funziona il *bail-in*?).

BANDIERA, B., 2016. *Il Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi*. Diritto 24, Il Sole 24 Ore. Disponibile su: < <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2016-01-19/il-sistema-europeo-assicurazione-depositi-093058.php> > [data di accesso: 01.08.2018].

BÉNASSY-QUÉRÉ, A., et al., 2018. *Policy insight n.91; Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area reform*. CEPR. Disponibile su < https://cepr.org/active/publications/policy_insights/viewpi.php?pino=91 > [data di accesso: 30.08.2018]. (Cap 1, 2, 3).

BERNARDI, E., 2016. *The nexus between bank and sovereign risk during the sovereign*. Prova finale, Università di Padova, Facoltà di Economia.

BOITANI, A., 2018. *L'Eurozona è ostaggio delle liti sull'unione bancaria*. Repubblica.it. Disponibile su < <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/08/20/>

leurozona-e-ostaggio-delle-liti-sullunione-bancariaAffari_e_Finanza08.html > [data di accesso: 28.08.2018].

BONINI, E., 2018. *Draghi contro la Germania: “Non c’è motivo di bloccare l’assicurazione dei depositi bancari”*. Disponibile su: < <http://www.eunews.it/2018/07/09/draghi-germania-bloccare-assicurazione-dei-depositi-bancari/107582> > [data di accesso: 08 2018].

BRUNNERMEIER, M., et al., 2016. *The Sovereign-Bank Diabolic Loop and ESBies*. Nber papers & proceedings, 106(5). Disponibile su: < <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.p20161107> > [data di accesso 30.06.2018]. (Pag. 508-509).

BUFACCHI, I., 2018. *Unione bancaria, Fondo salva-Stati: guida pratica all’agenda economica del summit Ue*. Il Sole 24 Ore. Disponibile su: < <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-06-27/unione-bancaria-fondo-salva-stati-guida-pratica-all-agenda-economica-summit-210441.shtml?uuid=AEMg3VDF> > [data di accesso 22.08.2018].

COLUCCIA, M., 2016. *MREL, un nuovo vincolo sul passivo delle banche*. Disponibile su: < www.prometeia.it > [data di accesso: 16.08.2018].

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA CORTE DEI CONTI, 2017. *Conti annuali consolidati dell’unione europea – esercizio 2016*, COM(2017) 365 final. Bruxelles.

CONSIGLIO EUROPEO, CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA. Disponibile su: < <http://www.consilium.europa.eu> > [data accesso: agosto 2018].

CORTE DEI CONTI EUROPEA, 2014. *La vigilanza bancaria europea prende forma: l’ABE e il suo contesto in divenire*. Realazione speciale n.5. Disponibile su: < http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/cont/dv/sr14_05_/sr14_05_it.pdf > [data accesso: 15 giugno 2018].

DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/.../UE DEL CONSIGLIO, 15121/14. Consiglio dell’unione europea.

DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 NOVEMBRE 2010.

DIRETTIVA 2014/49/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA AI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI.

EUROPEAN BANKING AUTHORITY, EBA. Disponibile su: < www.eba.europa.eu > [data accesso: agosto 2018].

EUROPEAN CENTRAL BANK, 2018. *List of supervised entities*. Disponibile su: < https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.list_of_supervised_entities_201802.en.pdf > [data accesso: 06.08.2018].

EUROPEAN CENTRAL BANK, EBC. Disponibile su: < <https://www.bankingsupervision.europa.eu> > [data accesso: 27.07.2018].

EUROPEAN COMMISSION, 2013. *Regulation N. 472/2013 of the European Parliament and of the Council*. Disponibile su: < <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:140:0001:0010:EN:PDF> > [data accesso: 26.07.2018].

HIGGINS, M. K. T., 2011. *Saving Imbalances and the Euro Area Sovereign. Volume 17, Number 52011*. Disponibile su: < https://www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci17-5.html > [data accesso: 09.07.2018].

IL SINGLE SUPERVISORY MECHANISM (SSM) GLOSSARIO, 2015. Intesa San Paolo. Disponibile su: < www.ilsole24ore.com > [data accesso: 05.08.2018].

LANE, P. R., 2012. *The European Sovereign Debt Crisis. Journal of Economic Perspectives*, 3(26) pag. 49-68. Disponibile su: < <https://www.jstor.org/stable/41581131> > [data accesso: 30.06.2018].

MCARDLE, P. G. A., 2015. *Banking Union - Progress and Prospects*, IIEA. Disponibile su: < <https://www.iiea.com/publication/banking-union-progress-and-prospects/> > [data accesso: 10.07.2018].

MODI, A. S. D., 2011. *The Eurozone Crisis: How Banks and Sovereigns Came to be Joined at the Hip*. IMF Working Paper, 27(70), pag. 199–230.

OPERARE ALL'ESTERO: SUBSIDIARY & BRANCH. 2015. Exportiamo. Disponibile su: < <http://www.exportiamo.it/aree-tematiche/11966/operare-all-estero-subsiary-branch/> > [data accesso: 29.07.2018].

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, COM(2015) 586 final. Disponibile su: < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0586> > [data di accesso: 01.08.2018].

REGOLAMENTO (UE) N. 806/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 15 luglio 2014. *n. 1093/2010*.

SCHNABLE, I. V. N., 2018. *Completing Europe's Banking Union means breaking the bank-sovereign vicious circle*. Vox, *CEPR Policy Portal* Disponibile su: < <https://voxeu.org/article/completing-europe-s-banking-union-means-breaking-bank-sovereign-vicious-circle> > [data accesso: 12.07.2018].

SCIASCIA, G., [nessuna data]. *Il terzo pilastro dell'unione bancaria: lo schema europeo di assicurazione dei depositi*. IRPA. Disponibile su: < <https://www.irpa.eu/area-bibliografica/comments/il-terzo-pilastro-dellunione-bancaria-lo-schema-europeo-di-assicurazione-dei-depositi/> > [data accesso: 13.08.2018]

SENATO DELLA REPUBBLICA, 2016. *Le diverse fasi dell'EDIS*. Legislatura 17ª, Dossier n. 18/DE. Disponibile su: < http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc /17/DOSSIER/0 /960920/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione2-h3_h34&parse =si&spart=si > [data di accesso 15.07.2018].

SINGLE RESOLUTION BOARD, 2016. *The Single Resolution Mechanism*, Bruxelles. Disponibile su: < https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/intro_resplanning.pdf.pdf > [data accesso: 10.08.2018].

SINGLE RESOLUTION BOARD, 2018. *Annual Report 2017*. Disponibile su: < <https://srb.europa.eu/en/node/585> > [data accesso: 31.07.2018].

SINGLE RESOLUTION BOARD, 2018. *Banking union – single resolution board collects €7.5 billion in annual ex-ante contributions to the single resolution fund, now reaching €24.9 billion in total.* Disponibile su: < <https://srb.europa.eu/en/node/596> > [data accesso: 16.8.2018].

TABELLINI, G., 2018. *Risk sharing and market discipline: Finding the right mix.* Vox, CEPR Policy Portal. Disponibile su: < <https://voxeu.org/article/risk-sharing-and-market-discipline-finding-right-mix> > [data accesso: 28.08.2018].

TROIKA COS'È, 2014. Parlamento Europeo. Disponibile su: < <http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20140425STO45128/chi-e-la-troika> > [data accesso: 11.07.2018].

UNIONE EUROPEA, 2017. *Consiglio europeo.* Disponibile su: < <http://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/> > [data accesso: 11.08.2018].

UNIONE EUROPEA, 2017. *Unione bancaria.* Disponibile su: < <http://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/> > [data accesso: 09.08.2018].

VAN ROMPUY, H., Consiglio Europeo, 2012. *Verso un'autentica unione economica e monetaria Relazione del presidente del Consiglio europeo*, EUCO 120/12. Bruxelles. Disponibile su: < <https://www.consilium.europa.eu/media/21560/131298.pdf> > [data accesso: 11.08.2018].

WALL STREET ITALIA, s.d. *Bail-in.* Disponibile su: < <http://www.wallstreetitalia.com/trend/bail-in/> > [data accesso: 25.08.2018].

i

ⁱ Conteggio parole: 13175